



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5505/2017 promossa da:

██████████ (C.F. ██████████, con il patrocinio dell'avv. ██████████, elettivamente domiciliato in ██████████, presso il difensore avv. ██████████

ATTORE OPPONENTE

contro

██████████ (C.F. ██████████, con il patrocinio dell'avv. ██████████, elettivamente domiciliato in ██████████, presso il difensore avv. ██████████

CONVENUTO OPPOSTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, ██████████ proponeva formale opposizione al decreto n. ██████████ emesso dall'intestato Tribunale in data 23.04.2017 con il quale gli era stato ingiunto di pagare in favore della Banca ricorrente l'importo di euro 12.050,42 oltre interessi e spese della procedura monitoria stante il mancato pagamento delle rate previste per i due finanziamenti n. ██████████ e n. ██████████

A sostegno della propria opposizione, ██████████ contestava la valenza probatoria degli estratti conto ed eccepeva la vessatorietà ai sensi dell'art. 33 del codice del consumo della clausola contenuta nel contratto di finanziamento con la quale era stata prevista una maggiorazione degli interessi di mora in caso di ritardato pagamento. Contestava altresì il valore probatorio del piano di ammortamento e denunciava la illegittima applicazione di interessi anatocistici con conseguente applicazione di un tasso effettivo su base annua superiore al tasso concordato.



Ciò premesso, instava per la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine, per l'acceleramento del minor importo ancora dovuto alla banca in forza dei due finanziamenti per cui è causa.

Regolarmente costituitasi, [redacted] ribadiva la legittimità della pretesa creditoria così come risultante dagli estratti conto prodotti in sede monitoria ed escludeva la natura vessatoria delle clausole contrattuali relative alla applicazione degli interessi moratori. Contestato l'anatocismo, concludeva per la conferma del decreto opposto, previo rigetto della spiegata opposizione.

Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, con ordinanza del 24.11.2017 il Tribunale invitava le parti ad introdurre il procedimento di mediazione innanzi all'organismo competente nei termini di legge trattandosi di materia rientrante nella previsione di cui all'art. 5 comma 1 bis decreto legislativo n. 28/2010.

All'udienza del 03.04.2018 parte opposta dava atto del mancato esperimento della mediazione di cui all'art. 5 comma 1 bis decreto legislativo n. 28/2010 e chiedeva dichiararsi l'improcedibilità del giudizio di opposizione.

Rigettata l'istanza di rimessione in termini avanzata da parte opponente in difetto dei presupposti di cui all'art. 153 comma 2 epc, la causa veniva pertanto rinviata all'odierna udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies epc.

L'opposizione deve essere dichiarata improcedibile stante la mancata attivazione del procedimento di mediazione previsto dall'articolo 5 comma 1 bis della legge 28/2010.

Orbene, a tal proposito rileva il Tribunale che la Suprema Corte ha precisato che "l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verte sulla parte opponente poiché articolo 5 del decreto legislativo 28 del 2010 deve essere interpretato in conformità alla sua ratio, e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che lo opponente ha "interesse ad introdurre" (Cassazione sentenza n. 24029 del 3 dicembre 2015). Invero, la norma sopra richiamata è stata costruita in funzione deflattiva e, pertanto, va interpretata alla luce del principio costituzionale del ragionevole processo e, dunque, dell'efficienza processuale. La stessa Cassazione del 2015 ha poi espressamente affermato che "in questa prospettiva la norma, attraverso il meccanismo della mediazione obbligatoria, mira - per così dire - a rendere il processo la extrema ratio: cioè l'ultima possibilità dopo che le altre sono risultate precluse. Quindi l'onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo ed ha il potere di iniziare il processo. Nel procedimento per decreto ingiuntivo cui segue l'opposizione, la difficoltà di individuare il portatore dell'onere deriva dal fatto che si verifica una inversione logica tra rapporto sostanziale e rapporto processuale, nel senso che il creditore del rapporto sostanziale diventa l'opposto nel giudizio di opposizione. Questo può portare ad un errato automatismo logico per cui si individua nel titolare del rapporto sostanziale (che normalmente è l'attore nel rapporto processuale) la parte sulla quale grava l'onere. Ma in realtà - avendo come guida il criterio ermeneutico dell'interesse e del potere di introdurre il giudizio di cognizione - la soluzione deve essere quella opposta. Invero, attraverso il decreto ingiuntivo, l'attore ha scelto la linea deflattiva coerente con la logica dell'efficienza processuale e della ragionevole durata del processo. E' l'opponente che ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore. E' dunque sull'opponente che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria perché è l'opponente che intende



precludere la via breve per percorrere la via lunga. La diversa soluzione sarebbe palesemente irrazionale perché premierebbe la passività dell'opponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice" (in tali espressi termini la già citata Cassazione). Dunque, nella fase dell'opposizione sarà il solo opponente, quale unico interessato, ad avere l'onere di introdurre il procedimento di mediazione.

L'assunto della Corte di Cassazione, che il Tribunale ritiene di condividere, è fondato sulla considerazione che la norma relativa alla mediazione quale condizione di procedibilità è stata costruita in funzione deflattiva e pertanto va interpretata alla luce del principio costituzionale del ragionevole processo diretto a garantire la maggiore efficienza processuale possibile. Ed in questa prospettiva è evidente che la ratio della norma sia quella di scoraggiare iniziative giudiziarie che potrebbero trovare la loro definizione innanzi agli organismi competenti a ciò deputati in modo tale da rendere il processo uno strumento residuale da attivare solo nel caso in cui le parti abbiano dato prova di essersi attivate per comporre la lite con la conseguenza che l'onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la parte che ha interesse alla prosecuzione del processo dalla stessa intentato. Ne consegue che gravava su [REDACTED] l'onere di avviare il procedimento di mediazione e che, pertanto, il mancato esperimento ha determinato il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ai sensi dell'articolo 653 codice di procedura civile.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. (scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, valori minimi in ragione della semplicità delle questioni affrontate, ad esclusione della fase istruttoria non essendo stata espletata la relativa attività).

PQM

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo identificata al N. RG. 5505/2017, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- dichiara improcedibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1113/2017, emesso dall'intestato Tribunale in data 23.04.2017;
- condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite che liquida in euro 1.618,00 per onorari, oltre Iva, Cpa e rimb. forf. al 15%.

Sentenza pubblicata mediante lettura ed allegazione a verbale di udienza.

Foggia, 25/09/2018

Il Giudice

dott.ssa Francesca Perrone

